

## Regime forfettario: trattamento dell'IVA indetraibile ai fini agevolativi

di [Giuseppe Dulcamare](#), [Vito Dulcamare](#)

Pubblicato il 17 Gennaio 2022

Come noto, nell'ambito del **regime forfettario** il **contribuente non detrae l'IVA sugli acquisti**; in questo articolo vediamo come l'accesso alle **agevolazioni sugli investimenti** presenti una serie di **problemi connessi alla indetraibilità totale dell'IVA** sugli acquisti. Le **questioni nascono** non tanto al momento dell'investimento quanto nei casi di **passaggio dal regime del forfait al regime semplificato (o ordinario)** o viceversa, dovendosi applicare le norme che prevedono la rettifica dell'IVA sui cespiti per i quali non sia ancora esaurito il quinquennio di sorveglianza.

Come è noto, il comma 58 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 **non consente**, ai **contribuenti in regime forfettario**, la **detrazione dell'Iva** assolta **sugli acquisti**, essendo per tali contribuenti vietato l'esercizio della rivalsa dell'Iva prevista dall'art. 18 del DPR n. 633/1972.

L'Iva sugli acquisti per i contribuenti forfettari, ancorché non detraibile, è del tutto irrilevante ai fini reddituali, dovendo determinare il proprio reddito unicamente mediante applicazione di una percentuale di redditività ai ricavi o proventi incassati nel corso dell'anno.

Tuttavia, l'**Iva non detraibile potrebbe assumere una qualche rilevanza nei casi in cui il contribuente forfettario abbia avuto accesso a particolari agevolazioni** (su investimenti o relativi ad altri costi ammissibili).

In tali casi, infatti, per il contribuente forfettario si pone il problema se individuare i costi ammissibili (alle agevolazioni) sulla base del solo mero costo di acquisizione o se considerare anche l'Iva non detraibile.



## Trattamento contabile e fiscale dell'Iva indetraibile

Al riguardo, non esistono norme specifiche, potendosi solo applicare i **principi generali in tema di determinazione dei costi dei beni e servizi**.

Conseguentemente, sotto il generale profilo contabile, il principio OIC 12 dice chiaramente che l'Iva non detraibile va iscritta fra gli Oneri diversi di gestione...

*...“se non costituisce costo accessorio di acquisto dei beni o servizi.*

*In generale, il trattamento contabile dell'IVA su acquisti segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.”*

Anche il principio contabile OIC 16, applicabile alle immobilizzazioni materiali, sostiene che:

*“il costo effettivamente sostenuto include l'onere per l'imposta sul valore aggiunto sostenuto se la società opera in regime di IVA indetraibile.”*

Sotto il profilo fiscale, l'art. 110 TUIR prevede espressamente

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento